

REGOLAMENTO PER IL CAMPEGGIO IN AREA NON ATTREZZATA
E PER L'ACCENZIONE DEI FUOCHI
NEL PARCO DEL MONTE SUBASIO

Il presente regolamento disciplina il campeggio in aree non attrezzate all'interno del Parco del Monte Subasio in base a quanto previsto dal Piano dell'Area Naturale Protetta del Monte Subasio approvato con D.P.G.R n. 244 del 26.11.2004.

Art. 1

Il campeggio al di fuori delle aree adibite a campeggio organizzato sarà autorizzato di norma soltanto a persone facenti capo a gruppi organizzati o associazioni con l'utilizzo esclusivo di tende da campo.

Art. 2

All'interno della Zona B (Area dell'ambiente seminaturale – “Riserve generali-orientate”) il campeggio è di norma vietato fatta salva espressa autorizzazione dell'Ente Gestore del Parco a richieste attinenti e connesse con attività previste dal Parco o per esigenze eccezionali.

Nella zona C (Aree dell'Ambiente Agrario: “Aree di protezione”) il campeggio in questione è permesso nei terreni adiacenti ai rifugi, alle strutture ricettive e ai fabbricati in genere previa autorizzazione dell'Ente Gestore che per il rilascio sentirà il proprietario dell'immobile (ente o privato) presso cui si intende campeggiare.

Art. 3

Di norma il numero massimo di campeggiatori che verrà autorizzato per ciascun'area è pari a n. 15 persone.

Art. 4

Qualora le tende vengano posizionate su cotico erboso naturale, al fine di non danneggiarlo, è vietato lo stazionamento delle stesse per oltre 48 ore sullo stesso luogo, fatta salva diversa disposizione in relazione alla peculiarità o meno del cotico erboso.

Art. 5

L'accensione di fuochi è vietata su tutto il territorio del Parco ed in qualsiasi periodo dell'anno fatto salvo che per le aree debitamente indicate dal Gestore del Parco che in base al Piano dell'Area Naturale Protetta sono:

- a) le aree destinate ad attrezzature per il turismo all'aria aperta, dove viene ammesso l'uso di fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri da barbecue in condizioni di assoluta sicurezza;
- b) in prossimità delle zone residenziali, in occasione di feste agricole e religiose, manifestazioni pubbliche e tradizionali, previa individuazione del sito da parte dei vigili del fuoco e autorizzazione del Gestore del Parco.

Art. 7

E' consentito ai proprietari di edifici e agli aventi titolo di utilizzare bracieri da barbecue e fornelli da campeggio, purchè nelle immediate pertinenze degli edifici stessi e in condizioni di assoluta sicurezza.

Art. 8

Per il campeggio in aree non attrezzate sono consentiti esclusivamente i fuochi derivanti da fornelli da campo.

Art. 9

In condizione di assenza di vento e quando la distanza dai boschi supera i 50 metri, è consentita l'accensione dei fuochi per le operazioni agricole, per le attività di manutenzione e pulizia del territorio, per bruciare le stoppie e i residui vegetali. Tali operazioni devono essere compiute nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Il luogo dove avviene la bruciatura deve essere circoscritto e isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco. Al di sotto dei 50 metri di distanza dai boschi, tali operazioni sono subordinate all'autorizzazione dell'Ente Gestore.

Art. 10

Le deroghe previste al divieto di accensione dei fuochi sono annullate durante i periodi a rischio di incendio boschivo resi noti dalla Regione ai sensi della L. n. 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).

Art. 11

Durante l'accensione di fuochi di cui ai punti precedenti è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino al totale esaurimento della combustione, con persone in numero sufficiente e dotate di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.